



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECISIONE

Oggetto: FIG – PD 35S/15 – Antonio De Blasi

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

In data 23/11/15 lo scrivente comunicava al sig. Antonio De Blasi il Provvedimento di Fissazione della Data di Decisione ex art. 44 del Regolamento di Giustizia, nel quale si contestava al tesserato: "di aver consegnato uno *score card* contenente un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 6 (5 colpi anziché 6) e 7 (5 colpi anziché 6) in occasione della gara "Canon Pan System 2015" giocata presso il Golf Club Terre dei Consoli il 14/11/15.

Il tesserato nei termini di rito faceva pervenire allo scrivente una memoria difensiva per mezzo dell'avv. Francesco Montali, nella quale contestava l'addebito e richiedeva di essere ascoltato.

Lo scrivente con Ordinanza del 14/12/15 fissava l'udienza dell'17/12/15 per l'audizione del tesserato. All'udienza del 17/12/15 sono comparsi il sig. Antonio De Blasi ed il difensore l'avv. Francesco Montali.

Lo scrivente ritiene che il sig. De Blasi debba essere assolto dagli addebiti contestati per i seguenti

## MOTIVI

La segnalazione di illecito nei confronti del sig. De Blasi ha avuto origine da una comunicazione di posta elettronica del sig. Emanuele Amici, il quale in sintesi allegava quanto segue:

- 1) Di aver fatto parte del *flight* di gioco del sig. De Blasi nella gara del 14/11/15;

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

- 2) Di essersi ritirato dal gioco dopo 7 buche per sue ragioni personali;
- 3) Il lunedì successivo alla gara, attraverso le pubblicazioni disponibili *on line* (GESGOLF) ha controllato lo *score* del tesserato De Blasi rilevando due errori in favore del giocatore nel numero di colpi riportato alle buche 6 e 7.

È bene precisare che pertanto le contestazioni mosse nel presente procedimento al tesserato De Blasi non originano in documenti di provenienza degli organi di controllo del circolo o della gara; si tratta quindi di una testimonianza resa da un giocatore, il quale per sua stessa ammissione non ha seguito tutto il gioco della gara ed ha ricostruito l'illecito a distanza di molte ore dai fatti; circa 2 giorni dopo i fatti contestati.

Il tesserato contesta gli addebiti e deduce che per le modalità con le quali l'addebito gli è stato mosso non ha modo di ricostruire con esattezza i colpi giocati alle buche 6 e 7 il giorno 14/11/15. Infatti essendo stata fatta la contestazione a distanza di molti giorni dai fatti non avrebbe modo alcuno per ricordare i risultati di 18 buche giocate a distanza di molti giorni.

Vale la pena evidenziare che anche nella comunicazione proveniente dal Circolo del Golf Terre dei Consoli sottoscritta dal sig. Marco Alessi, si dà atto che a causa dei tanti giorni trascorsi tra la data del presunto illecito e la contestazione dello stesso, era impossibile per il tesserato e gli altri componenti del *flight* fornire un'attendibile ricostruzione degli eventi.

Le difese articolate dal tesserato sembrano essere pertinenti e fondate, non potendosi onerare il giocatore di ricordare l'esatto numero di colpi giocati a distanza di molti giorni dai fatti oggetto di contestazione. La prova della contestazione proviene poi da un soggetto che non rivestiva alcuna carica ufficiale nella organizzazione e nel controllo della gara, il quale ha anch'esso

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



attinto ai suoi ricordi dopo molti giorni dai fatti ricordati. È esperienza comune che la memoria dell'esatto numero di colpi giocato per ciascuna buca del percorso, svanisce e comunque diventa poco attendibile con il trascorrere delle ore. Nel caso di specie 48 ore sembrano essere un lasso di tempo tale, per il quale non si ritiene di poter fondare una decisione di condanna sul solo ricordo di un giocatore, il quale, per di più ha anche giocato solo una parte della gara. L'immediatezza della contestazione dell'illecito e la vicinanza della prova ai fatti contestati, sono elementi importanti per poter fondare una decisione di condanna nei confronti del tesserato. Nel caso di specie i suddetti elementi mancano ed anzi ci sono forti perplessità sull'attendibilità delle prove di colpevolezza acquisite al processo.

#### **PQM**

Lo scrivente assolve il tesserato Antonio De Blasi dagli addebiti contestati.

Così deciso in Roma, il 29/12/15

Avv. Paolo Cieri



Si comunichi